

GES.A.C. S.p.A.

Libro Assemblies

Aeroporto di Capodichino

Via del Riposo 95 Napoli

Codice Fiscale 03166090433



Repertorio n°2745

Raccolta n°2153

Verbale di assemblea della società

"SOCIETA' GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

29.04.2011

Il giorno ventinove aprile duemilaundici in Napoli alla via del Riposo n.95 c/o l'Aeroporto di Capodichino, alle ore dodici, Avanti a me Notaio Mariavalentina Puca Giusti, notaio in Torre Annunziata, con lo studio al Corso Umberto I n.93, iscritta nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola, si è costituito:

prof. SARCINELLI Mario nato a Foggia (FG) il 9 marzo 1934, con domicilio in Roma (RM) alla Via Alessandro Fleming n.110 cap 00191, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante della

"SOCIETA' GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A."

CON SIGLA GE.S.A.C. S.P.A. con sede legale in Napoli (NA) alla Via Del Riposo n.95 cap 80144 C/O Aeroporto di Capodichino, ove domicilia per la carica, con capitale sociale di euro 26.000.000,00 (ventiscimilioni) interamente versato ed esistente, iscritta nel Registro Imprese della CCTAA di Napoli



al numero anche di Partita Iva e Codice Fiscale 03166090633 e
al R.E.A. al numero 324314, a questo atto autorizzato dallo
Statuto Sociale.

Dell'identità personale del costituito io notaio sono certo,
il sopramenzionato comparcente mi chiede di redigere il verbale
della assemblea straordinaria in seconda convocazione della
prodotta società SOCIETA' GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
S.P.A. che mi dichiara essere stata convocata a mezzo di
lettera raccomandata del 15 aprile 2011 in questo luogo giorno
ed ora e mi chiede di assistere all'adunanza e alle
deliberazioni assunte redigendone verbale.

Aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue:

Assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto
sociale, nella qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione, il costituito Prof. SARCINELLI Mario
verificata la regolarità della costituzione, accertata
l'identità e la legittimazione dei presenti,

dichiara e constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante
raccomandate del 15 aprile 2011 contenente l'indicazione del
giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e delle materie da
trattare;



che è oggi presente il Consiglio di Amministrazione nelle

persone dei signori:

-- esso costituito Presidente, come sopra generalizzato;

-- il Consigliere nonché Amministratore delegato PONTI Mauro
nato a Napoli il 20.02.1946, codice fiscale PLL MRA 46R20
F839A;

hanno giustificato la loro assenza:

-- il Consigliere nonché Vicepresidente del Consiglio di
Amministrazione LIROSI Antonio nato a Palmi (RC) il 04.05.1961,
codice fiscale LRS NTN 61E04 G288P;

-- il Consigliere CONTI Riccardo nato a Firenze (FI) il
15.02.1951, codice fiscale CNT RCR 51B15 D612T;

-- il Consigliere MICHELINI Carlo nato a Genova (GE) il
23.02.1969, codice fiscale MCH CRL 68R23 D969T;

-- il Consigliere PASCOTTO Laura nata a Cosenza (CS) il
04.07.1972, codice fiscale PSC IRA 72L44 D086E;

-- il Consigliere CESARO Luigi nato a Sant'Antimo (NA) il
19.02.1952, codice fiscale CSR LGU 52B19 1293N;

-- il Consigliere SANTANGELO Sabatino nato a Napoli (NA) il
01.10.1936, codice fiscale SNT STN 36R01 F839X;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti:

-- quale Presidente il Dott. SENESE Giancarlo nato a Napoli il



13.10.1966, codice fiscale SNS GCR 66R13 FB39U;

-- quale Sindaco effettivo, il Dott. PROIA Enrico nato a
Montana Liri (FR) il 03.02.1959, codice fiscale PRO NRC 59B03
D667U;

--- quale Sindaco effettivo, il Dott. GIORDANO Pietro nato a
Napoli (NA) il 27.03.1955, codice fiscale GRD PTR 55C27 F839T;

-- quale Sindaco effettivo, il Dott. PERRONE Mario nato a Roma
(RM) il 07.06.1937, codice fiscale PRR MRA 37D07 H501M;

ha giustificato la sua assenza:

-- il Sindaco effettivo, il Dott. FIORI Giovanni nato a Padova
(PD) il 19.12.1961, codice fiscale FRI GNN 61T15 G224Y;

- che sono oggi presenti i soci:

-- "F2i Sistema Aeroportuale Campano S.P.A." con sede legale in
Roma Via Sardegna n.40, con capitale sociale di euro 120.000,00
(centoventimila/00) interamente versato ed esistente, iscritta
nel Registro Imprese di Roma al numero 11110911002 anche di
Partita Iva e Codice Fiscale, ed al REA di Roma al numero
1279613, portatore di n. 175.000 azioni ordinarie pari al 70%
del capitale sociale, nella persona della dott.ssa Giuseppina
Palappa giusta delibera del Consiglio di Amministrazione del 5
novembre 2010;

--- "COMUNE DI NAPOLI" con sede legale in Napoli (NA) Piazza



Municipio c/o Palazzo San Giacomo, codice fiscale 80014890638,

portatore di n. 31.250 azioni ordinarie pari al 12,5% del capitale sociale, nella persona del Dott. Claudio Martelli giusta delega del Sindaco del Comune di Napoli Onorevole Rosa Russo Fervotino del 28 aprile 2011 protocollo n.273361;

-- "ALIFORT S.R.L." con sede legale in Napoli (NA) Via Paolo Emilio Imbriani n.30 cap 80132, con capitale sociale di euro 100.000,00 (centomila) interamente versato ed esistente, iscritta nel Registro Imprese di Napoli al numero 06220811217 anche di Partita Iva e Codice Fiscale, ed al RRA di Napoli al numero 802607, portatore di n.12.500 azioni ordinarie pari al 5% del capitale sociale, nella persona del dott.Giuseppe Raimo giusta delega del Cav. Gianni Funzo in data 27.04.2011,

- che è altresì collegato, a norma di statuto, in audio conferenza il socio:

-- "PROVINCIA DI NAPOLI" con sede legale in Napoli (NA) Piazza Matteotti n.1 cap 80133, codice fiscale 01263370635, portatore di n. 31.250 azioni ordinarie pari al 12,5% del capitale sociale, nella persona del Dott. Sergio Mancini giusta delega del presidente della Provincia di Napoli On.Avv. Luigi Cesaro del 27 aprile 2011 protocollo n.4529;

- che tutti i soci hanno depositato i loro certificati



azionari presso la sede sociale o presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Milano Via Santa Margherita n.11 cap 20121, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, nei termini e nei modi di legge ed a ciascuno è stato rilasciato il relativo biglietto di ammissione.

Il Presidente, pertanto, accertata l'identità, e la legittimazione dei presenti ad intervenire in Assemblea, anche a mezzo audioconferenza, preso atto della presenza degli azionisti rappresentanti l'intero capitale sociale, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed alla a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

di cui dà lettura:

PARTE ORDINARIA

1) Bilancio al 31 dicembre 2010, Relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

2) Proposta ai Soci di destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2010 e di distribuzione dei dividendi.

PARTE STRAORDINARIA

1) Modifica articolo 13 dello Statuto sociale.



Sull'unico argomento della parte straordinaria dell'ordine del giorno il Presidente illustra le ragioni che rendono opportuno abrogare l'obbligo del preventivo deposito dei titoli azionari per legittimare l'ammissione all'assemblea, soprattutto in virtù dell'esigenza di snellire l'organizzazione stessa dell'adunanza.

Pertanto il Presidente propone di modificare l'articolo 13 del vigente Statuto sociale.

Il Presidente dichiara di aver prima d'ora trasmesso ai soci il testo dello statuto con la modifica da lui proposta e che tutti i soci se ne dichiarano adottati.

Dopo breve discussione, l'Assemblea, ascoltata la parte del Presidente, condivide ampiamente le varie considerazioni di opportunità dallo stesso esposte, all'unanimità degli intervenuti con espressione verbale dei propri voti

Delibera

-- di abrogare l'obbligo di depositare le azioni presso la sede sociale o presso l'Istituto bancario entro cinque giorni dalla data dell'assemblea;

-- di modificare, in conseguenza, l'articolo 13 del vigente statuto sociale, coordinato con la modifica innanzi approvata:



"Articolo 13 - Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni.

Ogni socio ha diritto di partecipare in assemblea e il Presidente dell'Assemblea constatata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerto l'identità o la legittimazione dei presenti.


Ai sensi dell'art.2370 c.c., gli amministratori iscrivono nel libro dei soci coloro che hanno partecipato all'assemblea, nel caso in cui gli stessi non risultino essere in esso iscritti."

Il Presidente, quindi, mi consegna il testo aggiornato dello Statuto sociale nel quale sono riportate le modifiche testè adottate, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi a deliberare in sede "Straordinaria" il Presidente dichiara che l'assemblea continua per gli ulteriori argomenti all'ordine del giorno senza l'assistenza di me notaio ora che sono le ore dodici e trenta.

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società.

Richiesto io notaio ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a penna



da me notai su fogli tre per pagine dieci.

Di esso ho dato lettura unitamente all'allegato statuto, al
costituito che lo dichiara conforme al vero approvandolo.

Sono le ore dodici e trenta.

Firmato: Mario SARCINELLI - notaio Mariavalentina Puca Giusti -
segue sigillo.

ALLEGATO "A" ALL'ATTO RACC.2153

STATUTO della

"SOCIETA' GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A."

"G.E.S.A.C. S.P.A."

DENOMINAZIONE-OGGETTO SEDE DURATA

- Articolo 1 -

E' costituita una società per azioni con la
denominazione "Società Gestione Servizi Aeroporti Campani
S.p.A." con sigla "G.E.S.A.C. S.p.A."

- Articolo 2 -


Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento emanato con
Decreto del Ministero dei Trasporti 12 novembre 1997,
n.521, recante norme di attuazione dell'art. 10, comma 3,
della Legge 24 dicembre 1993, n.537 (il "Regolamento"),
l'oggetto principale dell'attività della società consiste
nello sviluppo, progettazione, realizzazione,



adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché delle attività connesse o collegate purchè non a carattere prevalente.

La società pertanto potrà effettuare:

- la conduzione, manutenzione e sviluppo dei servizi aeroportuali e di aerostazioni passeggeri e merci negli aeroporti della Campania, inclusi i servizi di gestione della pista e dei piazzali di sosta dei veicoli;
- l'espletamento dei servizi di assistenza a terra e dei servizi commerciali in ambito aeroportuale nonché tutti gli altri servizi che verranno elencati nelle Concessioni del Ministero dei Trasporti e dell'Aviazione civile;
- l'espletamento dei servizi per la programmazione, la realizzazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività aeroportuali;
- l'espletamento dei trasporti in superficie inerenti all'attività aeroportuale e potrà addizionare, previa acquisizione delle aree occorrenti, alla costruzione di opere che siano rivolte all'ampliamento,



all'ammodernamento, all'integrazione di strutture di assistenza al volo ed a terra, considerate utili ai fini del migliore assetto degli aerostadi, compiendo all'uopo le occorrenti operazioni finanziarie anche eseguendo direttamente impianti di ogni tipo, necessari all'agibilità degli aeroporti.

La società potrà gestire tutti i servizi nei porti, eliporti ed idroscali nella regione Campania e tutti i servizi collegati alle attività aeree, marittime e terrestri da svolgere in detti complessi.

La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro in via non prevalente, può:

- compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi;



- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi;

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto dell'art. 2361 del c.c., purchè tali società operino o abbiano sede nella Regione Campania, ed escluso in ogni caso il collocamento dei titoli.

- Articolo 3 -

La Società ha sede nel Comune di Napoli.

- Articolo 4 -

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.

- Articolo 5 -

La Società avrà durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

CAPITALE

- Articolo 6 -

Il capitale sociale è di Euro 26.000.000,00 (ventiseimilioni/00), diviso in numero 250.000 (duecentocinquantamila) azioni del valore nominale di Euro 104,00 (centoquattro/00) ciascuna.



I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società dai soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi e che abbiano almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale come indicato nell'ultimo bilancio approvato o, altrimenti, in conformità con le diverse disposizioni di legge via via previste in materia.

La società può accettare, con appropriate delibere dell'assemblea dei soci, contributi volontari dallo Stato, da enti Pubblici -territoriali e non territoriali dall'Unione Europea.

L'ingresso di enti locali nella società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

- Articolo 7 -

Il capitale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

E' consentito ai soci, qualora l'assemblea lo deliberi, effettuare conferimenti in natura di beni e di crediti.

L'emissione di prestiti obbligazionari convertibili deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei



soci.

In caso di collocazione sul mercato, la quota delle azioni da riservare all'azionariato diffuso sarà almeno pari al 5% del capitale sociale.

- Articolo 7 bis -

Il socio privato che detiene la posizione di maggioranza, pari al 51% del capitale sociale (di seguito "Cessioni di Diritti di Maggioranza"), e intende procedere a Cessioni di Diritti di Maggioranza, dovrà osservare le seguenti modalità e condizioni:

1. I Diritti di maggioranza da cedere dovranno essere prioritariamente offerti in vendita a ciascuno dei soci pubblici, per iscritto ed al prezzo ed alle condizioni stabilite dal socio privato di maggioranza. I soci pubblici avranno un termine di 30 (trenta) giorni per accettare o declinare tale offerta di vendita. Soltanto le accettazioni da parte di ciascuno dei soci pubblici, che insieme comportino l'accettazione dell'offerta in relazione a tutti i Diritti offerti dal socio privato di maggioranza, costituirà un'accettazione valida. Qualora i soci pubblici accettino di acquistare i Diritti in numero superiore al numero complessivo dei Diritti



offerli dal socio privato di maggioranza, tali accettazioni saranno ridotte pro rata alla partecipazione azionaria dei soci pubblici nella società alla data di detta offerta (per il numero complessivo delle azioni soltanto), in modo che tutti i Diritti di Maggioranza in offerta siano ripartite fra i soci pubblici.

2. Qualora i soci pubblici accettassero detta offerta, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'ultima comunicazione di accettazione, il socio privato di maggioranza sarà tenuto a portare a compimento la vendita di detti Diritti ai soci pubblici e i soci pubblici avranno l'obbligo di pagare contestualmente il relativo prezzo; i Diritti saranno venduti liberi da vincoli.

3. Qualora i soci pubblici non intendessero acquistare i Diritti, il socio privato di maggioranza sarà libero di ottenere offerte alternative per l'acquisto dei diritti previamente offerti ai soci pubblici. Al ricevimento di alcuna di tali offerte, il socio privato di maggioranza sopra individuato informerà sollecitamente i soci pubblici per iscritto dell'offerta che intende accettare, con dovizia di particolari relativi all'offerta incluso



il prezzo proposto e l'identità dell'offerente. Ciascuno dei soci pubblici avrà un termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento di della comunicazione per presentare per iscritto una contro offerta alle stesse condizioni dell'offerta. Qualora il socio privato di maggioranza non ricevesse comunicazioni da parte dei soci pubblici, tali che cumulativamente eguagliino l'offerta per il numero di Diritti offerti in vendita dallo stesso, il socio privato di maggioranza sopra individuato sarà liberato da ogni ulteriore obbligo di procedere alla vendita delle azioni ai soci pubblici. In alternativa, qualora il socio privato di maggioranza sopra individuato ricevesse comunicazioni da parte dei soci pubblici che nel complesso siano superiori all'offerta per il numero delle azioni offerte in vendita dallo stesso, le offerte di acquisto proposte in tali comunicazioni saranno ridotte pro-rata alla partecipazione azionaria di soci pubblici nella società alla data dell'ultima comunicazione (soltanto con riferimento al complesso delle azioni), in modo che tutti i Diritti offerti siano ripartiti tra i soci pubblici.

4. Qualora i soci pubblici presentassero le contro-



offerte di cui al precedente punto, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultima comunicazione dei soci pubblici di presentazione della contro-offerta, il socio privato di maggioranza sarà tenuto a vendere i Diritti ai soci pubblici al prezzo proposto ed ai termini ed alle condizioni proposte e i soci pubblici avranno l'obbligo di pagare contestualmente il prezzo di tali Diritti; i Diritti saranno venduti liberi da vincoli.

5. Qualora i soci pubblici insieme non intendessero presentare la contro-offerta di cui al precedente punto tre ovvero non comunicassero al socio privato di maggioranza, la propria decisione in merito entro il termine di 60 (sessanta) giorni indicato nel precedente punto tre, il socio privato di maggioranza sopra individuato sarà libero di vendere i Diritti al suddetto offerente, sempre che la vendita dei Diritti avvenga alle condizioni stabilite nell'offerta.

6. Qualora per qualsiasi motivo il socio privato di maggioranza non vendesse i propri Diritti all'offerente o non vendesse tutti i propri Diritti, la procedura delineata nei precedenti punti da uno a cinque dovrà essere rispettata per qualsiasi successiva Cessione.



Le disposizioni del presente Articolo 7 bis non si applicano in caso di Cessione di Diritti di Maggioranza da parte del socio privato di maggioranza a favore di società direttamente o indirettamente controllanti o controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, nel qual caso la Cessione potrà avvenire liberamente.

- Articolo 8 -

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse in ragione annua del 5% (cinque per cento), fermo il disposto dell'art.2344 del Codice Civile.

- Articolo 9 -

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostassero divieti di legge.

ASSEMBLEA DEI SOCI

- Articolo 10 -

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue



operazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in un capoluogo di provincia italiana.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora sussistano le condizioni previste dalla legge. In questo caso gli Amministratori nella Relazione sulla Gestione danno atto delle ragioni della dilazione.

L'assemblea può essere tenuta mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente ed al segretario dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo



reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro votazione;

- siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

- Articolo 11 -

Ogni azione dà diritto ad un voto.

- Articolo 12 -

Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee mediante avviso comunicato ai soci, con copia inviata ai componenti effettivi degli organi sociali, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in mancanza con ogni mezzo atto a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, e l'elenco degli argomenti da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, nel caso non fosse raggiunto




il quorum nella prima adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto a convocare l'assemblea quando lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale e nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare.

Al fine di assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea, la misura minima della partecipazione congiunta dei Soci pubblici al capitale sociale non potrà essere inferiore al decimo del capitale stesso.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti non presenti degli indicati Organi.



Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni.

Ogni socio ha diritto di partecipare in assemblea e il Presidente dell'Assemblea costata la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti.

Ai sensi dell'art.2370 c.c., gli amministratori iscrivono nel libro dei soci coloro che hanno partecipato all'assemblea, nel caso in cui gli stessi non risultino essere in osso iscritti

- Articolo 14 -

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta con l'osservanza dell'art.2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

- Articolo 15 -

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dalla persona eletta dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e sceglie, se lo ritiene, due



scrutatori.

Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del Presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità ed il risultato delle votazioni;
- l'identificazione dei favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da notaio.

- Articolo 16 -

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art.2368 del Codice Civile, in prima convocazione e, in caso di seconda convocazione, dall'art.2369 dello stesso Codice



Civile.

- Articolo 17 -

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza dei voti, essa viene calcolata senza che si tenga conto delle astensioni di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Articolo 18 -

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove).

L'Assemblea, in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione, ne fissa il numero dei membri.

Gli Amministratori decadono e si sostituiscono a norma di legge.

La nomina degli Amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme di cui all'articolo 1, comma 729, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.

- Articolo 19 -

Per l'ipotesi di nomina del Consiglio di Amministrazione, qualora per dimissioni o per altre cause

venisse a mancare più della metà degli amministratori, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

- Articolo 20 -

Ove non sia già stato nominato dall'assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente. Può eleggere anche un Vice-Presidente ed uno o più Amministratori Delegati, nonché un segretario anche non socio o amministratore.

- Articolo 21 -

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della società, sia altrove in Italia, o nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente, il Vice Presidente od un Amministratore Delegato lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno tre dei suoi membri.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:

- sia consentito al Presidente ed al segretario della riunione di accertare l'identità o la legittimazione



degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo
reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla
loro votazione.

- Articolo 22 -


Il Consiglio viene convocato dal Presidente, dal
Vice-Presidente o da un Amministratore Delegato con
lettera da spedire a ciascun amministratore e sindaco
effettivo almeno sette giorni prima dell'adunanza e, nei
casi di urgenza, con telegramma o con telefax da spedire
almeno tre giorni prima.

- Articolo 23 -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si
richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi
membri in carica. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.

- Articolo 24 -

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di



compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali (esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea).

- Articolo 25 -

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e le relative delibere debbono constare da verbali firmati da chi ha presieduto la riunione e dal segretario e trascritti nell'apposito libro.

- Articolo 26 -

Agli amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed il compenso che sarà stabilito dall'assemblea in occasione della loro nomina.

- Articolo 27 -

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, può delegare in tutto o in parte i propri poteri, congiuntamente o disgiuntamente, al Presidente, al Vice-Presidente, o ad uno o più Amministratori Delegati, ovvero al Comitato Esecutivo, se costituito. Se il Consiglio di Amministrazione decide di istituire il Comitato



Esecutivo, ne determina la composizione ed i poteri. In tal caso il Presidente ed almeno un Amministratore Delegato saranno membri del Comitato Esecutivo.

I compensi da corrispondersi agli amministratori investiti di poteri o ai componenti del Comitato Esecutivo saranno fissati in conformità con quanto previsto dall'art. 2389 del Codice Civile.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE


- Articolo 28 -

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Nei limiti della delega conferita, la rappresentanza della società spetta anche agli Amministratori Delegati, se nominati.

- Articolo 29 -

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare direttori nonché istitori, procuratori ad negotia e



mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di sostituzione e facoltà di subdelega.

COLLEGIO SINDACALE

- Articolo 30 -

Il Collegio Sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, fatte salve le riserve a favore di pubbliche autorità secondo quanto previsto dai rapporti di concessione o da altre norme di legge o di regolamento relative all'attività esercitata dalla società.

Pertanto, per consentire il corretto adempimento dei compiti di vigilanza, per il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 11 comma 1 lettera a) del regolamento, il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ed il Ministro del Tesoro, nominano rispettivamente un sindaco.

Il sindaco nominato dal Ministro del Tesoro assume, a norma delle disposizioni vigenti, la funzione di Presidente del Collegio Sindacale della società.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del



bilancio relativo al terzo esercizio della carica
possono essere rieletti.

L'assemblea che procede alla nomina ne determina
anche gli emolumenti.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo
amministrativo e contabile adottato dalla società e sul
suo concreto funzionamento.

Nei casi consentiti dalla legge, il Collegio sindacale
esercita altresì il controllo contabile; pertanto i
sindaci dovranno essere tutti revisori contabili iscritti
nel registro istituito presso il Ministero della
Giustizia.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta
giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci e
delibera con il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei sindaci.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del
Collegio Sindacale si tengano anche mediante mezzi di
telecomunicazione, a condizione che:



almeno uno dei componenti del Collegio sia presente presso la sede sociale e/o amministrativa della Società;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione degli argomenti trattati ed alla loro votazione.

BILANCIO ED UTILI

- Articolo 31 -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio a norma di legge.

I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate all'oggetto della società, di cui al pregresso Articolo 2, sono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

Ai sensi dell'Articolo 14 del Regolamento, i bilanci della società, dopo l'approvazione da parte degli organi societari, sono trasmessi, previa certificazione da parte di società di revisione contabile, in conformità alla normativa vigente, al Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed al Ministero del Tesoro-Ragioneria Generale dello Stato.



- Articolo 32 -

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il 20% (venti per cento) del capitale sociale, potranno essere distribuiti agli azionisti o destinati ad altri scopi in conformità con apposita delibera dell'assemblea dei soci.

- Articolo 33 -

Il pagamento dei dividendi è effettuato nel giorno e secondo le modalità determinate dall'assemblea dei soci che delibera sulla loro distribuzione.

- Articolo 34 -

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento

- Articolo 35 -

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI



- Articolo 36 -

Tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto verrà regolato dalle disposizioni di legge vigenti.

Firmato: Mario Sarcinelli - Notaio Mariavalentina Puca Giusti
segue sigillo.

La presente copia e' conforme al suo originale da me rogato e
firmato a norma di legge.

Si ritaccia per gli usi consentiti.

Torre Annunziata, addi 29 aprile 2011.